

## Massima numero 235 del 12 Gennaio 2022

**Indicazioni di carattere generale sull'applicabilità degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 alle cooperative sociali di tipo A di cui all'art. 1, co.1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".**

**Riferimenti normativi:** Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 Legge 8 novembre 1991, n. 381 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

**Parole chiave:** "cooperative sociali di tipo A", "art. 2-bis, d.lgs. 33/2013", "attività di pubblico interesse", "cooperative sociali in regime accreditamento", "obblighi di pubblicazione", "bilancio", "servizi erogati", "semplificazione", "pubblicazione bilancio sociale"

Le cooperative sociali di cui all'art. 1, co.1, lett. a) della l. 381/1991 (cd. di tipo A) possono essere ricondotte nell'ambito dei soggetti privati di cui all'art. 2bis, co. 2, lett c) nel caso presentino tutti e tre i requisiti previsti nella citata lett. c).

Laddove, invece, non risultino soddisfatte le condizioni previste al comma 2 lett. c), le cooperative sociali di tipo A possono annoverarsi tra i soggetti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, qualora, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esse siano accreditate presso la Regione per la gestione di servizi di interesse generale di cui all' art. 1, co.1, lett a) della l. 381/1991.

In un'ottica di semplificazione al fine di evitare duplicazioni con gli obblighi già previsti dalla disciplina speciale in materia di impresa sociale, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del d.lgs. 112/2017, del bilancio sociale sul sito istituzionale della cooperativa sociale, assolve sia all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bilanci di cui all'art. 29, d.lgs. 33/2013, sia a quello relativo ai servizi erogati ex art. 32, d.lgs. 33/2013 che riguarda tutti i gestori di servizi pubblici a prescindere dallo strumento – concessione, appalto o altra modalità – con cui essi abbiano deciso di affidare il servizio pubblico.